

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

3.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI VITTORIO

#### INDICE

**Schema di provvedimento legislativo:**

**Corresponsione di assegni integrativi della indennità temporanea e aumento del contributo nell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi (N. 3) (Seguito e fine della discussione)**

PRESIDENTE - CINGOLANI GUIDI ANGELA  
- ARTOM - CAO, *Direttore generale della previdenza sociale* - MARCHIORO, *Relatore* - DELLA TORRE - TOGNI - FABBRI  
GUSTAVO - TERRANOVA - DE STEFANO  
- ROSATI - GIURI

Pag.

17

**La seduta comincia alle 10.30**

**Seguito della discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Corresponsione di assegni integrativi della indennità temporanea e aumento del contributo nell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi (N. 3).**

PRESIDENTE comunica che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha avvertito di non potere, per improrogabili impegni, partecipare a questa riunione. Poiché la Commissione avrà certamente bisogno di ulteriori chiarimenti sullo schema in discussione, propone di chiamare ad assistere a questa seduta il Direttore Generale della previdenza sociale

*(La proposta è approvata)*

*(Interviene il comm. Cao, Direttore Generale della previdenza sociale).*

CINGOLANI GUIDI ANGELA, riferendosi alla locuzione usata ieri dal Relatore Marchioro, « Ispettorato del lavoro ex Ispettorato corporativo », desidera precisare che si tratta di ex Ispettorato corporativo, ma anche ex Ispettorato dell'industria e del lavoro; Ispettorato, cioè, che non è una istituzione fascista, perché risale ad almeno 30 anni fa ed ebbe vita specialmente per impulso di elementi socialisti

Circa il contributo versato dall'Istituto della previdenza sociale e dall'I.N.A.I.L., in lire 119,279,810, negli anni 1942, 1943, 1944, crede che, per stabilire se questi milioni sono stati spesi bene o no, bisognerebbe calcolare anche i recuperi fatti a favore di quegli Istituti per mezzo dell'Ispettorato del lavoro

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli dello schema di provvedimento legislativo

ARTOM all'articolo 1 ricorda che ieri la Commissione ha riconosciuto la necessità di evitare nei testi legislativi i richiami puri e semplici alle disposizioni cui si fa riferimento, inserendo nei vari articoli precisa e chiara menzione delle norme richiamate, e chiede che il testo in esame sia emendato conformemente al principio generale adottato.

PRESIDENTE avverte che questa raccomandazione è stata accolta in sede di discussione generale dello schema, e che il Mi-

nistro ha assicurato che sarà tenuta presente. Non è materialmente possibile che la Commissione proceda ora alla redazione di un nuovo testo. In ogni caso dovrebbe il Consultore Artom proporre un concreto emendamento.

CAO, *Direttore Generale della previdenza sociale*, premette che tutti i provvedimenti che vengono presi nel campo della previdenza sociale sono provvedimenti di riassetto, di ritocco, di adeguamento, e non mirano già a formare dei testi unici o anche a riformare la legislazione sulla previdenza sociale, compito riservato all'apposita Commissione per la riforma. Di qui la necessità dei riferimenti in questo provvedimento, che si limita ad adeguare le prestazioni alle esigenze degli aventi diritto, e a provvedere al riassetto finanziario delle gestioni.

ARTOM, poiché la decisione presa ieri in proposito tende ad una vera e propria innovazione nella tecnica legislativa, ritiene opportuno precisare esattamente la forma che si desidera sia data ai singoli articoli. In ogni caso è necessario conoscere l'articolo 16 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, di cui si parla nell'articolo 1, per sapere quali sono gli aventi diritto.

CAO, *Direttore Generale della previdenza sociale*, fa rilevare che nella frase dell'articolo 1 « Agli aventi diritto all'indennità temporanea per tubercolosi prevista dall'articolo 16, ecc. » la parola « prevista » si riferisce all'indennità temporanea e non agli aventi diritto, circa i quali non si introduce alcuna innovazione. D'altronde, per indicare in questo articolo quali sono gli aventi diritto, bisognerebbe riprodurre le norme relative al campo di applicazione dell'assicurazione contro la tubercolosi. Gli operai sono tutti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi, escluse determinate categorie; per gli impiegati c'è il limite di lire 1500 di stipendio. Una redazione del testo nel senso indicato dal Consultore Artom sarebbe praticamente pressoché impossibile.

ARTOM, poiché la precisazione del testo da suggerire al Governo è compito essenziale della Commissione, propone che sia nominata una Giunta cui ne sia affidato l'incarico.

PRESIDENTE ritiene che la Commissione abbia adempiuto al suo compito quando ha suggerito i criteri che debbono modificare la tecnica legislativa.

ARTOM persiste nel ritenere che la Commissione deve dare un contributo tecnico alla elaborazione sia sostanziale che

formale della legge, e non limitarsi a vaghe raccomandazioni

MARCHIORO, *Relatore*, si richiama alle osservazioni sostanziali fatte nella sua relazione; ma se egli ieri non ha voluto anteporre le esigenze importantissime cui accennava alla necessità di un'immediata urgenza, ritiene che si possa ora sacrificare l'elemento puramente formale di tecnica legislativa circa il quale la Commissione si è dichiarata concorde col Consultore Artom. Propone quindi che si passi a discutere la sostanza dell'articolo, sul quale la Commissione può esprimere il suo parere, con una riserva per quel che riguarda la forma in cui sono fatti i riferimenti ad altre leggi e decreti.

ARTOM crede che appunto perché nella discussione generale è stato approvato il concetto da lui esposto, la Commissione, passando ora all'esame dei singoli articoli, debba determinarne il testo preciso parola per parola.

DELLA TORRE prega il Consultore Artom di accontentarsi della raccomandazione ieri formulata e di non ritardare oltre la discussione sulla sostanza degli articoli.

ARTOM osserva, che la Commissione, in questo modo, rischia di dare il suo parere favorevole ad uno schema di legge delle cui disposizioni non conosce l'esatta portata.

PRESIDENTE non ritiene fondata tale preoccupazione, perché oggetto dell'articolo 1 è di determinare la misura delle provvidenze a favore dei tubercolotici che ne hanno diritto, non già quello di stabilire quali sono gli aventi diritto.

TOGNI condivide pienamente la opinione del Consultore Artom sulla questione di principio da lui sollevata, ma crede che egli la sopravvaluti agli effetti dell'articolo 1, il cui testo riguarda soltanto la misura degli assegni da attribuire agli aventi diritto, da tutti ben conosciuti per la prassi quotidiana di questa materia.

ARTOM, al contrario, sente la necessità di chiarimenti per quanto riguarda gli aventi diritto alla indennità temporanea spettante ai tubercolotici, prevista dagli articoli 16 e 17 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

CAO, *Direttore Generale della previdenza sociale*, specifica che l'articolo 16 si riferisce alla indennità temporanea, mentre l'articolo 17 si riferisce agli aventi diritto. Il concetto di aventi diritto all'assicurazione sociale è chiarissimo o non dà luogo ad alcun dubbio, né l'articolo in discussione lo modifica in qualsiasi senso.

**PRESIDENTE** propone di emettere un parere nel senso che, ferma restando la sostanza dell'articolo 1, che determina la misura dell'indennità attribuita agli aventi diritto, si raccomanda che sia modificato il testo, chiarendo i riferimenti ai vari decreti-legge ivi menzionati.

**FABBRÌ GUSTAVO** concorda col Consultore Artom nel ritenere che i decreti debbano essere i più chiari possibili, ma non crede che si possa dare all'Amministrazione un compito impossibile, perché la tecnica legislativa ha le sue esigenze. Riconosce d'altronde esatto che questo provvedimento ha l'unico scopo di aumentare la misura di una indennità temporanea, e non è in questa sede che si può stabilire lo statuto di tutti coloro che hanno diritto all'indennità temporanea.

**PRESIDENTE** mette in votazione l'articolo 1 con la raccomandazione che il suo testo sia reso il più chiaro possibile.

*(È approvato — Si approva senza discussione l'articolo 2).*

**CAO, Direttore Generale della previdenza sociale**, all'articolo 3 chiarisce che il limite per la corresponsione dell'indennità temporanea, elevato ora a due anni, originariamente era di sei mesi e venne portato ad un anno per mezzo di disposizioni di carattere amministrativo.

**ARTOM** propone che il primo comma dell'articolo 3 sia così emendato:

« Il periodo massimo di corresponsione dell'indennità temporanea, previsto in mesi sei dall'articolo 25 del Regolamento approvato col Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343, e dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, è elevato a due anni ».

**FABBRÌ GUSTAVO** osserva che, precisando con l'emendamento Artom il periodo di sei mesi, coloro che hanno beneficiato del prolungamento ad un anno per disposizione amministrativa, potranno sostenere che questo prolungamento non deve essere calcolato, dando luogo a discussioni ed a difficoltà.

**ARTOM**, per eliminare questa possibilità, propone di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « in base alle disposizioni preesistenti » le parole: « anche di carattere amministrativo ».

**PRESIDENTE** mette in votazione l'articolo 3 così definitivamente formulato:

« Il periodo massimo di corresponsione dell'indennità temporanea, previsto in sei

mesi dall'articolo 25 del Regolamento approvato con Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343, e dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, è elevato a due anni.

« Per coloro che abbiano già usufruito della indennità in base alle disposizioni preesistenti, anche di carattere amministrativo, sarà ripresa la corresponsione di essa fino al raggiungimento del periodo massimo stabilito dal comma precedente ».

*(È approvato — Si approva senza discussione l'articolo 4).*

**CAO, Direttore Generale della previdenza sociale**, fa rilevare, all'articolo 5, che la decorrenza per la corresponsione degli assegni è stata stabilita dal 1° giugno 1945, nella supposizione che il provvedimento potesse entrare rapidamente in vigore. Dato il tempo trascorso, sarebbe forse il caso di cambiare il termine portandolo, ad esempio, al 1° settembre.

**TERRANOVA** preferirebbe non cambiare il termine, viste le difficoltà veramente grandi in cui si dibattono gli aventi diritto.

**MARCHIORO, Relatore**, è dello stesso avviso anche perché, se si eleva il massimo, la difficoltà di cui si preoccupa il Ministero è superata.

**PRESIDENTE** osserva che, ove il decreto fosse entrato in vigore in agosto o, in settembre, la decorrenza del 1° giugno sarebbe stata ragionevole, perché l'aumento del contributo avrebbe cominciato col settembre; ma ora l'aumento del contributo non si avrà che in dicembre o in gennaio e, lasciando fissa la decorrenza dal 1° giugno, si creerebbe un grave imbarazzo finanziario per l'Istituto, che ha bisogno di disponibilità liquide per far funzionare i sanatori anche rifornendosi sul mercato libero.

**TOGNI** obietta che lo spostamento della decorrenza dal 1° giugno al 1° settembre comporterebbe un risparmio di spesa molto modesto.

**ARTOM**, per tener conto dell'osservazione fatta dal rappresentante del Ministero e, ad un tempo, del desiderio di alcuni Consultori, propone di emendare l'articolo, sostituendo le parole: « decorrenza dal 1° giugno 1945 » con le parole: « decorrenza da sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ».

**DE STEFANO**, ricordando che gli operai sono restii a pagare i contributi, talché occorrerebbe persuaderli con attiva propaganda, pensa che lasciare immutata la data di decorrenza al 1° giugno costituisca la

migliore propaganda che si possa fare fra i lavoratori.

**PRESIDENTE**, per i frequenti contatti che ha con i rappresentanti dei vari Istituti, può assicurare che questi si trovano in gravissime difficoltà per approvvigionarsi, per cui non ritiene opportuno addossare un così grave onere all'Istituto della previdenza sociale.

**ARTOM** non crede che sia il caso di preoccuparsi eccessivamente, perché l'aggravio può ascendere a circa 100 milioni, mentre l'aumento del contributo darà un gettito previsto in più di 3 miliardi.

**ROSATI** accetta l'emendamento Artom, ma col termine ridotto da sei a tre o quattro mesi.

**TOGNI** aderisce al termine di quattro mesi.

**DE STEFANO** osserva che, lasciando ferma la decorrenza dal 1° giugno, si inciteranno gli uffici burocratici a far entrare in vigore il provvedimento al più presto possibile.

**PRESIDENTE** obietta che in Italia la burocrazia non deve più comandare e che la Commissione deve emettere il voto che il provvedimento sia perfezionato al più presto, perché tale è la volontà del popolo. Insiste quindi, per le ragioni già spiegate, sull'emendamento Artom, modificato, portando il termine a 4 anziché a 6 mesi.

**ARTOM** propone il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 5:

« Gli assegni di cui all'articolo 1 saranno corrisposti agli aventi diritto anche nel caso che l'assicurato sia deceduto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ma dopo la data di decorrenza della corresponsione degli assegni ».

**PRESIDENTE** mette in votazione l'articolo 5 così definitivamente formulato:

« La corresponsione degli assegni di cui ai precedenti articoli 1 e 4 decorre da quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

« Gli assegni di cui all'articolo 1 saranno corrisposti agli aventi diritto anche nel caso che l'assicurato sia deceduto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ma dopo la data di decorrenza della corresponsione degli assegni ».

(È approvato)

**MARCHIORO**, *Relatore*, all'articolo 6, nota una contraddizione fra il terzo comma, che dispone che il contributo sia stabilito

« in relazione all'ammontare della retribuzione lorda corrisposta » e il quarto comma, il quale stabilisce che per la determinazione e i limiti della retribuzione soggetta a contributi si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. La relazione, poi, chiarisce che i contributi saranno commisurati alla retribuzione globale dei lavoratori, ma con un limite massimo di lire 3,600 mensili. Ora, le retribuzioni attuali hanno di molto superato questo limite, e per poter fronteggiare le esigenze occorre una disposizione che aumenti il massimale.

**FABBRI GUSTAVO** fa rilevare che i prestatori di servizi personali — domestici, segretari, ecc. — i quali, secondo la legislazione vigente, non si avvantaggiano dell'indennità di contingenza e dell'aumento del settanta per cento, con questa norma, che dispone il contributo del quattro per cento paritetico, subiscono una diminuzione della loro retribuzione.

**MARCHIORO**, *Relatore*, obietta che non si può, in considerazione della situazione particolare di una categoria, pregiudicare la situazione generale. Si tratterà, se mai, di vedere se si può portare la categoria dei prestatori di servizi personali allo stesso livello delle altre.

**PRESIDENTE** fa osservare che, secondo la Confederazione del lavoro, i benefici ricordati dal Consultore Fabbri spettano anche a questa categoria di lavoratori. Comunque, il principio a cui si informa il provvedimento è di aumentare il contributo degli assicurati affinché aumentino le prestazioni; onde è necessario un nuovo sacrificio di tutti i lavoratori. È augurabile che i domestici si organizzino nei sindacati per ottenere gli stessi aumenti che hanno avuto gli altri lavoratori.

Ricorda che, nel corso della discussione generale, è stata prospettata al Ministro la necessità di elevare il massimale, rendendolo proporzionale alle remunerazioni globali, senza tuttavia ritardare l'entrata in vigore del provvedimento. E il Ministro non ha respinto questo voto.

**TOGNI** crede che, mentre la questione del massimale si può affrontare nella presente discussione, quella della proporzionalità del contributo investe una questione di principio, per cui è opportuno rinviarne l'esame al momento in cui si tratterà della riforma della legislazione sulla previdenza.

**DELLA TORRE** è d'avviso che non si debbano suggerire emendamenti al terzo e

quarto comma, perché non vi è tassativamente indicato un determinato limite massimo, ma è fatto riferimento alle norme riguardanti i contributi per gli assegni familiari, che sono per i lavoratori più favorevoli di molte altre e che, d'altronde, potrebbero in seguito essere anche migliorate.

CAO, *Direttore Generale della previdenza sociale*, avverte che nella relazione la cifra di lire 3600 è indicata per il calcolo del costo e del gettito dei contributi, ma non impegna a mantenere inalterato il massimale, talché, se diverrà necessario un maggior gettito dei contributi, si potrà elevare il limite massimo.

MARCHIORO, *Relatore*, in considerazione del crescente costo della vita, che non può non creare difficoltà, ritiene opportuno suggerire senz'altro al Governo di aumentare il limite massimo ora fissato in lire 3600.

CAO, *Direttore Generale della previdenza sociale*, ripete che quel massimale non è fisso, ma è elastico e variabile, e non limita le prestazioni. Del resto il concetto del massimale non è nuovo. Purtroppo, recenti leggi e recenti accordi collettivi hanno stabilito che l'indennità di caro vita e l'indennità di contingenza non debbono essere calcolate ai fini dell'assicurazione sociale, ciò che ha costituito un danno per i lavoratori, dando luogo, ad esempio, a recenti agitazioni degli infortunati, da un lato, e all'impossibilità, dall'altro, che siano corrisposte indennità sufficienti da parte dell'Istituto assicuratore, che su notevole parte delle retribuzioni non riscuote i premi. Ma se da questa Commissione fosse emesso il voto di elevare l'indennità da 30 a 100 lire e questo voto fosse accolto, necessariamente si dovrebbe provvedere per mettere l'Istituto in condizioni di far fronte a queste prestazioni. Attualmente, con il massimale di 3600 lire, è possibile dare le prestazioni previste dallo schema, per cui non è necessario aumentarlo.

MARCHIORO, *Relatore*, ritiene, al contrario, che le prestazioni dovute non siano possibili con i contributi fissati sulla base di un massimale di 3600 lire.

DELLA TORRE è sicuro che il calcolo sia già stato fatto in sede competente, così che la Commissione può tranquillamente accettare l'articolo come è redatto, anche per non aggravare l'onere dei lavoratori, quando si ha la sicurezza che ciò non è necessario per l'erogazione dell'assegno integrativo.

TOGNI, poiché è dovere sociale ed umano migliorare al massimo possibile il trattamento dei tubercolpici, al di sopra anche di quello

che è previsto dalla legge, ritiene quanto mai opportuno creare condizioni tali che l'Istituto abbia la possibilità di attuare questo miglioramento. D'altra parte, la questione del massimale deve essere esaminata anche sul piano della giustizia, perché, lasciandolo inalterato a 3600 lire, si aggraverebbe maggiormente proprio colui che ha una retribuzione minore. Propone quindi, o di elevare puramente e semplicemente il massimale a 5000 lire, o di elevarlo a 5000 lire, ma suddividendo il contributo in due quote a cui siano applicati due diversi tassi.

ARTOM fa osservare che, con queste disposizioni, si impone all'economia italiana un onere di 3 miliardi e 600 milioni. Detratti gli assegni, si può calcolare che si avranno disponibili per il nutrimento di ciascuno dei 60 mila ricoverati, circa 350-400 lire giornaliere, che reputa sufficienti allo scopo. E, poiché si grava sia sui datori di lavoro, che sugli operai, è opportuno andare molto cauti nell'imporre degli oneri nuovi. Ma per il caso che ad un certo momento, per ragioni particolari, dovesse essere aumentato il limite indicato nel quarto comma, si dovrebbe con un emendamento stabilire fin d'ora che, in tale eventualità, si aumenteranno le prestazioni. Tale emendamento aggiuntivo potrebbe essere così formulato: « Ove l'attuale limite venga successivamente aumentato, dovranno proporzionalmente essere elevate le prestazioni corrisposte agli aventi diritto ». Non ritiene, invece, che si debba fin d'ora modificare questo limite che sta a base, non solo di queste, ma di molte altre disposizioni. Si può solo esprimere il voto che il Ministero voglia rielaborare tutta la materia, per stabilire una maggiore proporzionalità degli oneri.

CAO, *Direttore Generale della previdenza sociale*, comunica che la questione del massimale e delle aliquote ha formato oggetto di discussioni, cui hanno partecipato la Confederazione Generale del lavoro e le Confederazioni dei datori di lavoro. Circa il massimale, dopo esame approfondito, si è concluso che questo debba essere, non fisso, ma variabile e che la sua misura attuale possa essere elevata, ma in funzione di aumenti delle prestazioni: che si debba, cioè, stabilire prima l'aumento delle prestazioni e poi provvedere al relativo finanziamento mediante ritocchi delle aliquote e del massimale.

Il provvedimento in esame, in rapporto al finanziamento, è stato studiato dall'Istituto e dalle Commissioni presso il Ministero,

per assicurare l'aumento della indennità temporanea, e soprattutto per dare un riassetto finanziario all'assicurazione tubercolosi, che da sola determina per il 90, se non per il 99 per cento, il disavanzo di tutta la gestione della previdenza sociale. Si tratta, cioè, di uno dei provvedimenti di riassetto, tendenti a rimettere in sesto le varie forme di previdenza, in attesa del riordinamento generale.

Richiama però l'attenzione della Commissione sul fatto che i contributi attuali, in tutte le forme della previdenza, si stanno oggi pagando sui salari convenzionali dei contratti del 1942, aumentati solo del 70 per cento, quindi su salari medi di 60 lire. L'aumento a 144 lire di questo massimale può assicurare l'adeguamento delle indennità ed il funzionamento dei sanatori.

DE STEFANO ricorda che ieri il Ministro ha detto che il limite di 3600 lire fu stabilito 4 mesi fa e che avrebbe dovuto essere aumentato e la Commissione lo lasciò arbitro di stabilire la cifra. È evidente che i reduci dalla prigionia in Germania, e tutta la massa dei lavoratori tornati malati dopo 4 o 5 anni di guerra, devono avere una assistenza maggiore e quindi occorre ridurre i limiti di tempo stabiliti dalla legge perché si possano ricevere le prestazioni.

PRESIDENTE pensa che la Commissione, pur preoccupandosi della condizione dei tubercolotici, debba preoccuparsi anche degli oneri che si vogliono imporre alle industrie. Poiché i contributi sono versati dai datori di lavoro e dai lavoratori, mentre i benefici sono esclusivamente dei lavoratori, è naturale una resistenza da parte dei datori di lavoro all'aumento dei contributi. D'altra parte i lavoratori — nonostante le loro condizioni siano peggiori di quelle d'ogni altro elemento della società nazionale — sono disposti e chiedono di accollarsi sacrifici maggiori, allo scopo di portare una assistenza adeguata ai tubercolotici.

Uno dei lati più negativi nell'assistenza ai tubercolotici è l'esiguità del numero degli assistiti, rispetto al numero effettivo dei malati; e questa è una delle piaghe che si debbono guarire. Perciò, la Commissione ha ieri raccomandato al Ministro di allargare la cerchia degli aventi diritto, tenendo conto del fatto che una quantità non indifferente di lavoratori, essendo militari, partigiani, prigionieri, ecc. non hanno potuto maturare il diritto alle prestazioni assistenziali. La Commissione, per queste considerazioni, ha emesso un voto che il Ministro ha accettato. Tutto ciò comporta per l'Istituto un onere

superiore a quello calcolato dagli uffici tecnici: onde la necessità di mettere l'Istituto in condizioni di poterlo sostenere attraverso un aumento dei contributi.

Perciò pensa che, riportandosi al voto di ieri, la Commissione possa approvare in linea generale questo progetto, esprimendo nel contempo il voto che il Ministro emetta un provvedimento aggiuntivo, con il quale si estenda l'assistenza anche a coloro che, per i suddetti motivi, non ne hanno ancor maturato il diritto.

ARTOM insiste nell'emendamento aggiuntivo proposto circa un eventuale aumento del limite di lire 3,600.

DE STEFANO, a seguito delle dichiarazioni fatte ieri dal Ministro, crede che il testo non debba riferirsi ad una eventualità, ma debba contenere una disposizione categorica.

ARTOM, poiché il Ministro ha acceduto all'idea dell'aumento del limite, accogliendo l'osservazione del Consulatore De Stefano, formula il suo emendamento aggiuntivo al quarto comma nei seguenti termini: « Quando il limite attuale sarà elevato, dovranno essere estese le prestazioni in natura agli aventi diritto ». Con ciò si intende stabilire che una parte del maggior gettito deve essere devoluto ad aumentare il numero dei posti disponibili, perché oggi molti aventi diritto non possono ottenere la prestazione per insufficienza dei sanatori.

CAO, Direttore Generale della previdenza sociale, teme che l'emendamento possa urtare contro delle difficoltà. Il costo dell'assistenza, a causa di inflazione monetaria o di rarefazione delle merci, può aumentare e può avvenire che, per mantenere allo stesso livello le prestazioni, sia necessario aumentare il gettito dei contributi. In tal caso la ipotesi di questo emendamento viene a cadere.

DELLA TORRE crede che la Commissione debba contenere la discussione entro le linee del provvedimento sottoposto al suo esame: l'aumento delle prestazioni e l'estensione della categoria degli aventi diritto escono dall'oggetto dello schema, e richiederebbero altri decreti, che dovrebbero esser preceduti da un lavoro preparatorio più ingente di quello che ha determinato il provvedimento in esame. La Commissione può chiedere, con un voto, al Ministro che si inizi il lavoro preparatorio per altre disposizioni, ma per il momento deve limitarsi all'esame di questo provvedimento, impostato su dati tecnici che ne assicurano l'attuazione.

PRESIDENTE ritiene che la Commissione possa, tuttavia, formulare un voto,

per l'aggiunta di un articolo o l'emanazione di un altro provvedimento che allarghi il numero degli aventi diritto, e contemporaneamente assicuri all'Istituto i mezzi per far fronte ai maggiori oneri richiesti. Propone quindi che sia formulato il voto seguente:

« La Commissione, approvando il progetto di legge sottoposto al suo esame, fa voti che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provveda a:

1°) estendere il diritto all'assistenza sanatoriale ed alle prestazioni ai tubercolotici ex combattenti e partigiani, reduci dalla prigionia, deportati in Germania, ex perseguitati politici, anche se non hanno maturato tale diritto sulla base della legislazione in vigore;

2°) elevare, in conseguenza, il massimale soggetto ai contributi assicurativi, adeguandolo maggiormente, alle remunerazioni effettive, e renderà i contributi stessi progressivi ».

FABBRÌ GUSTAVO teme che si crei una complicazione notevole

PRESIDENTE I tecnici vedranno se le difficoltà siano superabili.

ARTOM, a proposito dell'emendamento da lui proposto, fa rilevare che lo schema non stabilisce un concreto limite monetario, ma solo una specie di scala mobile, oscillante, adottata per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari; quindi non si può dare parere favorevole, senza tener conto che, per motivi non riguardanti la materia specifica, bensì materia diversa, questo limite potrà essere aumentato. In tal caso l'Istituto verrebbe a disporre di mezzi finanziari superiori al necessario. Si potrebbe obiettare che ciò non è esatto, in quanto il testo parla di disposizioni vigenti alla data in cui il decreto stesso entra in vigore. Ma, per evitare questo dubbio, si può eliminare la parola « vigenti ». Ora nel caso in cui il massimale sia aumentato e si abbia un gettito superiore a quello necessario, bisogna che da questo decreto sia disposto sul modo in cui saranno impiegate le eventuali disponibilità. Onde la necessità dell'emendamento da lui proposto e sul quale insiste.

FABBRÌ GUSTAVO concorda col Presidente che si possa esprimere un voto, ma non proporre di emendare il testo.

CHIRI concorda con la seconda parte del voto proposto dal Presidente. Sulla prima parte osserva che è necessario che il Ministero dell'assistenza post-bellica riferisca su questa materia.

PRESIDENTE obietta che il suo voto concerne il problema specifico dei tubercolotici, e chiede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto cui si riferisce questo provvedimento riconoscano a quei fratelli, che sono stati più di ogni altro sacrificati, il diritto all'assistenza sanatoriale ed alle relative prestazioni. Il Ministro per l'assistenza post-bellica ha trasmesso alla Commissione uno schema di provvedimento per l'assistenza a tutti i reduci, prigionieri, partigiani in generale, e la Commissione, quando lo esaminerà, ascolterà il Ministro. Ma quello, in quanto riguarda l'assistenza in generale a tutti i reduci, non deve esser confuso col provvedimento in esame, che riguarda lo specifico problema dei tubercolotici.

ARTOM fa rilevare che i reduci, in genere, hanno, in quanto sono tubercolotici, diritto alla pensione per tubercolosi prevista dalla legge sulle pensioni di guerra; ed esiste tutta una organizzazione sanatoriale a favore dei militari. La Commissione, chiedendo che, mediante il provvedimento in esame, si prendano disposizioni per l'assistenza a favore dei reduci, sposterebbe l'onere di questa da un altro bilancio a quello dell'assistenza. L'estensione dei provvedimenti che sono oggetto dello schema sottoposto oggi alla Commissione diventa invece necessaria per i lavoratori deportati in Germania che, per questa ragione, non sono in regola con l'assicurazione e non potrebbero altrimenti godere dei diritti assistenziali, nonché per le persone che hanno contratto la tubercolosi nelle carceri politiche. Per i partigiani può essere dubbio se l'onere debba far carico al Ministero della guerra o no. Occorrerebbe quindi precisare che questo decreto viene emesso « di concerto col Ministero della guerra e col Ministero dell'assistenza post-bellica ».

CHIRI, poiché la legislazione considera alla stessa stregua reduci dalla prigionia, partigiani e vittime politiche, ritiene che per essi occorra uno speciale provvedimento.

DE STEFANO ricorda che ieri fu domandato al Ministro di modificare a favore di questo categorie di tubercolotici la disposizione per cui occorre avere versato i dodici quindicesimi di contributi per aver diritto alle prestazioni.

CAO, Direttore Generale della previdenza sociale, comunica che per i lavoratori deportati in Germania sono state date disposizioni nel senso che basta che essi abbiano versato anche un solo contributo per l'as-

sicurazione contro la tubercolosi, perché abbiano diritto ad essere assistiti. Questo infatti era previsto dalla convenzione con la Germania.

PRESIDENTE osserva che le preoccupazioni manifestate dal Consultore Artom, quando ha proposto che questo decreto sia emesso dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri della guerra e dell'assistenza post-bellica, si riferiscono al fine di ottenere che queste categorie di tubercolotici abbiano l'assistenza, anche se non hanno fatto tutti quei versamenti che sarebbero necessari per averne il diritto. Per questo occorre una disposizione legislativa, la quale ripartisca l'onere fra il Ministero della guerra, il Ministero dell'assistenza post-bellica e quello del lavoro. In conseguenza i lavoratori ed i datori di lavoro dovrebbero sobbarcarsi al sacrificio necessario per colmare il vuoto che vi è nei versamenti.

DE STEFANO teme che si creino delle complicazioni, per cui si corre il rischio di ritardare l'emanazione del provvedimento. Propone perciò che la Commissione si tenga nei limiti dello schema: si vedrà in seguito che cosa potrà farsi per altre categorie.

PRESIDENTE aderisce, proponendo che si dichiari, nel parere, che la Commissione approva il progetto, esprimendo il voto che si provveda nel senso che risulta dalla discussione.

ROSATI chiede si faccia risultare che la Commissione ha espresso parere favorevole allo schema quale è, per non ritardarne il corso.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 6 col solo emendamento soppressivo della parola « vigenti » al quarto comma.

(È approvato)

PRESIDENTE, all'articolo 7, ricorda che il Ministro ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Aggiungere di seguito al 1° comma dell'articolo 7, il seguente periodo. « Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica unipiegatizia, il contributo sarà determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal Regio decreto-logge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai Regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949, e 1954 ».

L'emendamento viene motivato con la necessità di chiarire che la determinazione, l'accertamento o la riscossione dei contributi per i lavoratori agricoli dovranno avvenire col sistema, in vigore per l'agricoltura, dei contributi unificati.

ARTOM propone che il periodo aggiuntivo sia emendato facendo seguire alle parole « con la procedura », le parole « dei contributi unificati per l'agricoltura ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 7 così definitivamente formulato:

« Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato, per l'anno 1945, nella misura del 4 per cento. Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica unipiegatizia, il contributo sarà determinato, accertato o riscosso con la procedura dei contributi unificati per l'agricoltura prevista dal Regio decreto-logge 28 novembre 1938, n. 2138, o dai Regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e 1954 ».

Secondo comma invariato.

(È approvato)

PRESIDENTE, all'articolo 8, ricorda che il Ministro ha proposto di formulare questo articolo nei seguenti termini:

« L'obbligo del versamento del contributo, di cui all'articolo 6 del presente decreto, decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per tutti i lavoratori cui si riferisce l'obbligo medesimo e per i rispettivi datori di lavoro ».

Tale emendamento è motivato con l'opportunità di sopprimere la retroattività nella decorrenza dei contributi, giacché la riscossione di contributi arretrati è praticamente difficile e incontra vive opposizioni da parte sia dei datori di lavoro che dei lavoratori stessi per le quote a loro carico, sia infino da parte degli istituti.

Mette ai voti l'articolo 8 nel nuovo testo proposto dal Ministro.

(È approvato)

ARTOM, all'articolo 9, chiede che anche per quest'articolo sia chiarita la posizione degli agricoltori.

TOGNI propone che nel primo comma si premettano, alle parole: « Il contributo... » ecc., le parole « Salvo quanto previsto dall'articolo 7 per la riscossione dei contributi agricoli ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 9 così emendato nel primo comma.

(È approvato — Si approvano, senza discussione gli altri articoli 10, 11 e 12).

La seduta termina alle 18.